

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 504

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2258 che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 gennaio 2018)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D342/18

Roma, 24.1.2018

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio del 6 dicembre 2016 recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 19 gennaio 2018.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordiali saluti,

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Relazione illustrativa

Il presente decreto recepisce la direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016 (c.d. DAC 5), recante "Modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (c.d. DAC I) per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio".

L'articolo 1 della Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, prevede che all'articolo 22 della direttiva 2011/16/UE sia inserito il paragrafo 1-bis, ai sensi del quale *"Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle leggi degli Stati membri che attuano la presente direttiva e al fine di garantire il funzionamento della cooperazione amministrativa da essa stabilita, gli Stati membri dispongono per legge l'accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 31, e 40 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio"*. Detta direttiva, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

Nello specifico, la Direttiva 2016/2258/UE prevede che gli Stati membri dispongano per legge l'accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13 (in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati), 30 (in materia di informazioni sulla titolarità effettiva di società e altre entità giuridiche e istituzione di un registro centrale), 31 (in materia di informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e istituzione di un registro centrale) e 40 (in materia di obblighi di conservazione dei documenti e delle informazioni) della direttiva (UE) 2015/849.

Recentemente, il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha attuato la Direttiva (UE) 2015/849 (la quarta del settore AML) introducendo significative modifiche alla vigente disciplina nazionale in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; in particolare, con riferimento al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, al d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109, al d.lgs. 19 novembre 2008, n.195 e ad ulteriori disposizioni concernenti la materia.

Il presente decreto interviene sulla normativa nazionale, modificando il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 29 ("Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE") che ha recepito la direttiva 2011/16/UE e che rappresenta la principale fonte normativa di riferimento, integrata ed ampliata a seguito delle modifiche introdotte dalle direttive che si sono succedute in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

In particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto, dispone una modifica all'articolo 3, comma 3, del citato d.lgs. n. 29/2014 con la sostituzione del secondo periodo e la previsione espressa per cui i servizi di collegamento - designati a fornire all'autorità richiedente dell'altro Stato membro gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa - oltre ad utilizzare i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, hanno accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e *trust* contenuti in apposita sezione del registro delle imprese, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 231/2007 e successive modificazioni. Gli uffici si avvalgono - ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative concernenti le persone interessate dai controlli - dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'art. 1, comma 2, del decreto, dispone che nel predetto articolo 3 del d.lgs. n. 29/2014 siano inseriti, dopo il comma 3, i commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*.

Il comma 3-*bis* prevede che, per l'espletamento delle indagini amministrative finalizzate allo scambio di informazioni, è consentito all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza - con l'esercizio dei poteri di cui al Titolo IV del D.P.R. n. 600/73 - l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e conservati dai soggetti tenuti a detto obbligo ai sensi dell'articolo 31, e secondo le modalità di cui all'articolo 32, dello stesso decreto.

Il comma 3-*ter* prevede che l'Agenzia delle entrate si avvalga della Guardia di finanza nelle ipotesi in cui debba accedere a documenti, dati e informazioni nella disponibilità di uno dei soggetti obbligati ad effettuare l'adeguata verifica della clientela (*due diligence*) ex articolo 3 del decreto legislativo n. 231/2007 e successive modificazioni, se diversi dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n.95. A tale scopo, è prevista la stipula di un'apposita convenzione che regoli i rapporti tra le due autorità fiscali.

Il comma 3-*quater* consente, infine, l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di cui sopra anche per lo svolgimento dei controlli sul corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica della clientela a fini fiscali, previste in attuazione della legge 18 giugno 2015, n.95.


L'articolo 2 del decreto dispone che dall'attuazione dello stesso non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3, infine, dispone che le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di informazioni pervenute a decorrere dal 1 gennaio 2018.

Relazione Tecnica

Alle misure contenute nello schema di decreto non si ascrivono effetti finanziari, in considerazione del carattere procedurale delle medesime disposizioni. Inoltre, come disposto dall'art. 2, non si generano oneri a carico della finanza pubblica in relazione alla stipula dell'apposita Convenzione tra Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione, nonché dei livelli dei servizi, in quanto trattasi di scambio dati tra piattaforme esistenti.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 GEN. 2018



Tavola di concordanza tra Direttiva 2016/2258/UE e decreto legislativo

Disposizione comunitaria (direttiva 2016/2258/UE)	Disposizione nazionale (decreto legislativo
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, co. 1	Articolo 3
Articolo 3	Omissis
Articolo 4	Omissis



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.

Referente: *Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze*

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016, Allegato A, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2016/2258/UE del Consiglio del 6 dicembre 2016 (cd. DAC 5), recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.

La sfida posta dai fenomeni in espansione delle frodi e dell'evasione a livello internazionale ha assunto proporzioni considerevoli, tali da richiedere un rafforzamento degli strumenti e dei meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio.

In particolare, il corretto funzionamento dei meccanismi di scambio delle informazioni e il corretto espletamento delle procedure di *c.d. due diligence* (adeguata verifica della clientela in materia fiscale) è stato ostacolato da rilevanti difficoltà di ordine pratico, concernenti principalmente l'individuazione dei conti finanziari e dei relativi titolari, nonché degli eventuali beneficiari effettivi qualora essi siano diversi dai titolari formali.

Pertanto, la modifica che si recepisce con il presente decreto intende assicurare all'Amministrazione finanziaria la possibilità di accedere alle informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure antiriciclaggio (cc.dd. informazioni AML), atteso che senza tale accesso le autorità non sarebbero in grado di monitorare e verificare se le istituzioni finanziarie e gli altri soggetti obbligati stiano o meno applicando correttamente la direttiva 2011/16/UE, provvedendo adeguatamente allo scambio di informazioni e all'adeguata verifica della clientela ai fini fiscali.

L'obiettivo perseguito è quello di garantire maggiore trasparenza nelle operazioni di carattere internazionale e rafforzare il contrasto all'erosione della base imponibile che, riducendo notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedisce agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018, interviene sulla normativa nazionale modificando il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 ("Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE") che ha recepito la direttiva 2011/16/UE e che rappresenta la normativa di riferimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, integrata ed ampliata a seguito delle modifiche introdotte dalle direttive succedutesi nel tempo sul tema.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Si rinvia a quanto indicato al punto 2.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali. Le misure contenute nello schema di decreto legislativo sono conformi a tali principi sotto il profilo dell'esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76) e il profilo del rispetto del principio di pareggio del bilancio (art. 81), nonché sotto il profilo del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97) e del principio di capacità contributiva (art. 53).

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento proposto con le competenze e le funzioni proprie delle Regioni, sia ordinarie che a statuto speciale, né con le competenze e le funzioni proprie degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il decreto legislativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze specifiche degli enti territoriali diversi dallo Stato.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione, poiché la materia in esame è oggetto di riserva di legge ai sensi dell'art. 23 Cost.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative concernenti analoga materia attualmente oggetto di esame da parte del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta la pendenza di giudizi di costituzionalità su medesima o analoga materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria e tengono conto dei risultati emersi dai lavori del Progetto BEPS dell'OCSE, il quale prevede l'utilizzo di metodologie condivise nello stabilire standard minimi di trasparenza e collaborazione informativa.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea su medesima o analoga materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non risulta che lo schema di decreto legislativo sia stato predisposto in violazione delle Convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. Si rinvia a quanto indicato al successivo punto 10.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta la pendenza di giudizi dinanzi alla CGUE in relazione a materie medesime o analoghe a quella oggetto del decreto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta la pendenza di giudizi dinanzi alla CEDU in relazione a materie medesime o analoghe a quella oggetto del decreto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni in merito

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nello schema di decreto non sono state individuate nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Per la predisposizione del decreto legislativo è stata utilizzata la tecnica della normazione diretta. È stata utilizzata anche la tecnica della novella legislativa, per mantenere intatto il corpus legislativo costituito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme contenute nel decreto legislativo non comportano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme dello schema di decreto non producono effetti retroattivi o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate, né di interpretazione autentica o di deroga rispetto alla normativa di riferimento vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano aperte deleghe sulle medesime materie.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non è prevista l'adozione di atti successivi di natura normativa

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono state utilizzate elaborazioni statistiche già in possesso dell'Amministrazione proponente.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.

Referente: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze

Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il presente decreto recepisce la direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016 (cd. DAC 5), recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali ai dati e alle informazioni in materia di antiriciclaggio, per il corretto funzionamento di tutte le forme di cooperazione amministrativa previste dalla stessa direttiva.

Giova ricordare, in particolare, che dal 1° gennaio 2016 (1° gennaio 2017 per l'Austria) la direttiva n. 2014/107/UE (DAC2) - che modifica la direttiva n. 2011/16/UE - dà attuazione allo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali (CRS) all'interno dell'Unione, in ottica di rafforzamento della lotta alla frode e all'evasione fiscale internazionale; lotta che ha da sempre rappresentato una priorità per l'Italia, la quale, infatti, ha costantemente supportato le iniziative a livello internazionale volte a promuovere lo scambio automatico (nonché spontaneo) di informazioni tra Stati.

In attuazione della direttiva 2014/107/UE, e della legge 18 giugno 2015, n. 95 (*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A.-Foreign Account Tax Compliance Act*), il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 disciplina le modalità di rilevazione, trasmissione e comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni relative ai conti finanziari, nonché le procedure di adeguata verifica della clientela in materia

fiscale (c.d. *due diligence*) volte a identificare i conti oggetto di comunicazione e lo status dei relativi titolari, così da garantire che le informazioni sugli stessi siano trasmesse allo Stato membro in cui essi risiedono. Si prevede inoltre che, qualora il titolare del conto sia una struttura intermedia, le istituzioni finanziarie debbano tenere in considerazione tale struttura e individuare - così da segnalarli al relativo Stato di residenza - i cc.dd. beneficiari effettivi del conto.

A tal fine, rivestono un ruolo di fondamentale importanza i dati e le informazioni raccolti e conservati in conformità delle procedure antiriciclaggio (cc.dd. informazioni AML), acquisiti a norma della direttiva n. 2015/849/UE (la quarta del settore), recepita con il Decreto legislativo 25/05/2017, n. 90, che ha introdotto significative modifiche alla vigente disciplina in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; in particolare, con riferimento al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, al d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109, al d.lgs 19 novembre 2008, n.195 e ad ulteriori disposizioni concernenti la materia.

Evidentemente, per garantire un efficiente scambio di informazioni tra Stati, nonché per assicurare un efficace controllo da parte delle autorità fiscali sulla corretta applicazione delle procedure di adeguata verifica (*due diligence*) che i vari soggetti obbligati tra i quali gli intermediari finanziari, ma anche professionisti quali ad esempio notai, commercialisti e avvocati - sono tenuti ad effettuare, dette autorità devono poter accedere al citato complesso di dati e informazioni AML.

Difatti, recenti fughe di notizie, inclusi i cc.dd. *Panama Papers*, hanno messo in luce le modalità con cui alcuni intermediari sembrano aver aiutato i loro clienti a utilizzare meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva al fine di ridurre l'onere fiscale e nascondere denaro offshore. Benché alcune operazioni e strutture societarie complesse possano avere scopi totalmente legittimi, è altresì chiaro che alcune attività, incluse le strutture offshore, potrebbero non essere legittime e in alcuni casi addirittura illegali. Strutture diverse e complesse che coinvolgono spesso una società situata in una giurisdizione a tassazione bassa o non trasparente vengono utilizzate per creare distanza tra i titolari effettivi e il loro patrimonio, con l'obiettivo di garantire una tassazione bassa o assente e/o

per riciclare i proventi di un'attività criminale. Alcuni contribuenti utilizzano società di comodo registrate in paradisi/rifugi fiscali e nominano direttori fiduciari per nascondere il loro patrimonio e il loro reddito, spesso proveniente da attività illegali, nascondendo l'identità dei titolari reali delle società (titolari effettivi).

È proprio in questa prospettiva che il presente decreto trova la propria *ratio* giustificatrice, atteso che senza il citato accesso le autorità non sarebbero in grado di monitorare e verificare se le istituzioni finanziarie e gli altri soggetti obbligati stiano o meno applicando correttamente la direttiva 2011/16/UE, provvedendo adeguatamente allo scambio di informazioni e all'adeguata verifica della clientela ai fini fiscali, identificando e segnalando gli eventuali beneficiari effettivi delle strutture finanziarie intermediarie, ovvero la titolarità effettiva dell'operazione richiesta o dell'incarico professionale conferito.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo perseguito è quello di migliorare la trasparenza e l'accesso al diritto all'informazione in una fase precoce, poiché in tal modo si dovrebbe consentire alle autorità di aumentare la velocità e l'accuratezza della valutazione del rischio e di prendere decisioni tempestive e informate su come proteggere i propri gettiti fiscali.

Nello specifico, se le autorità fiscali ricevono informazioni riguardo a meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva prima che questi siano attuati, esse dovrebbero essere in grado di tracciare i meccanismi e rispondere ai rischi fiscali che questi pongono attuando misure appropriate per limitarli. A tale scopo l'informazione dovrebbe idealmente essere ottenuta in anticipo, ossia prima dell'attuazione e/o dell'uso del meccanismo. Ciò consentirebbe alle autorità una valutazione tempestiva del rischio posto da tali meccanismi e, ove necessario, di reagire per colmare lacune e prevenire una perdita di gettito fiscale. L'obiettivo ultimo è quello di elaborare un dispositivo che eserciti un effetto deterrente, ovvero un dispositivo che dissuada gli intermediari dall'elaborazione e commercializzazione di tali meccanismi.

In estrema sintesi, l'obiettivo perseguito con il recepimento della direttiva 2016/2258/UE non è soltanto quello di consentire l'accesso alle informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure antiriciclaggio (cc.dd. informazioni AML) ai fini dello scambio di informazioni, bensì anche quello di garantire che l'Amministrazione finanziaria abbia sufficienti poteri di controllo e monitoraggio del corretto adempimento, da parte delle istituzioni finanziarie e degli altri soggetti obbligati, degli obblighi di comunicazione e di *due diligence*.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Per il riscontro sul grado di raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, dovrà tenersi conto degli effetti positivi, in termini di implementazione dell'attività di accertamento e irrogazione di sanzioni, che consegue all'utilizzo, da parte delle Autorità fiscali, dei dati, delle informazioni e dei documenti raccolti a fini anti-riciclaggio.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I principali destinatari dell'intervento normativo sono gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, i servizi di collegamento designati a fornire alle autorità richiedenti gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa, nonché l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, in relazione alle indagini amministrative finalizzate allo scambio di informazioni e ai controlli sul corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica a fini fiscali.

Si evidenzia che non rientrano nel novero dei destinatari specifici della disciplina in esame soggetti estranei all'Amministrazione, in quanto i soggetti tenuti alla *compliance* sono individuati dalla IV direttiva anti-riciclaggio, della quale la direttiva oggetto di attuazione rappresenta un corollario.

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Il 10 novembre 2016 la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica per raccogliere feedback sulla via da seguire per un'azione dell'UE volta alla creazione di disincentivi per i consulenti e gli intermediari che facilitano i sistemi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva. Una serie di opzioni possibili è stata presentata e i portatori di interesse hanno fornito il loro feedback per un totale di 131 risposte. La quota più ampia di risposte è giunta dai settori del commercio/associazioni di imprese/associazioni professionali, con il 27% delle risposte, e dai privati cittadini, con il 20% di risposte. Dal punto di vista geografico, la quota più ampia di risposte è giunta dalla Germania, con il 24% delle risposte totali. IT 9 IT Di tutti i rispondenti, 46 hanno dichiarato di aver ricevuto consulenza fiscale professionale e in più della metà dei casi la consulenza è stata ricevuta da consulenti fiscali, che rappresentano il più ampio gruppo professionale (52%). Inoltre, 30 rispondenti hanno affermato di aver fornito consulenza fiscale e metà di essi ha dichiarato di aver mantenuto i contatti con le autorità fiscali.

Sul piano nazionale, atteso che la direttiva cui si dà attuazione rappresenta un'ulteriore integrazione della disciplina in materia di anti-riciclaggio – consentendo l'utilizzo dei medesimi dati e informazioni, raccolti a fini AML, anche a fini fiscali – si rappresenta che, in sede di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 a mezzo del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha attivato tavoli di consultazione, in particolare con: il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con le principali associazioni rappresentative dei prestatori di pagamento, dei servizi di moneta elettronica e del settore giochi. L'adozione del citato decreto legislativo, inoltre, è stata preceduta dalla procedura di consultazione on-line sul sito istituzionale del Ministero.

In considerazione di ciò, non sono state ritenute necessarie ulteriori consultazioni preventive.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non regolamentazione non è apparsa praticabile; l'intervento è reso obbligatorio dalla necessità di recepire la direttiva (UE) 2016/2258.

Peraltro, l'eventuale scelta di non intervenire normativamente in attuazione della direttiva 2016/2258/UE potrebbe incidere negativamente sulla corretta effettuazione dello scambio di informazioni tra Stati, spontaneo ma soprattutto obbligatorio, nonché determinare un depotenziamento della lotta contro la frode e l'elusione fiscale internazionale a causa delle difficoltà riscontrabili nel controllo e nel monitoraggio del grado di adempimento, da parte delle istituzioni finanziarie, degli obblighi di *due diligence* su di esse gravanti.

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Le norme contenute nella direttiva non hanno lasciato spazio ad ambiti di discrezionalità che consentissero di ipotizzare l'adozione di soluzioni differenti, dal punto di vista regolatorio, da quella proposta.

Al riguardo, si riporta il considerando n. 3 della direttiva : *"Per assicurare un efficace controllo dell'applicazione da parte delle istituzioni finanziarie delle procedure di adeguata verifica di cui alla direttiva 2011/16/UE, le autorità fiscali devono poter accedere alle informazioni AML. In assenza di tale accesso, tali autorità non sarebbero in grado di monitorare, confermare e verificare se le istituzioni finanziarie stiano applicando correttamente la direttiva 2011/16/UE, identificando correttamente e segnalando i beneficiari effettivi delle strutture intermediarie."*

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

La possibilità di accesso alle informazioni oggetto del regime obbligatorio di comunicazione introdotto dalla IV direttiva anti-riciclaggio aumenterà la pressione sugli intermediari, perché si astengano dall'elaborare, commercializzare e attuare meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva. Analogamente, i contribuenti saranno meno propensi a creare o utilizzare tali sistemi se sanno che dovranno essere notificati nell'ambito di un regime di comunicazione obbligatoria di informazioni.

Attualmente le autorità fiscali dispongono di una conoscenza limitata sui meccanismi di pianificazione fiscale non nazionali e tale comunicazione potrebbe fornire loro informazioni tempestive per poter reagire rapidamente con misure operative e modifiche legislative e/o regolamentari. Inoltre, i dati potrebbero essere utilizzati per la valutazione del rischio e ai fini della revisione contabile. Tali benefici aiuteranno gli Stati membri a proteggere le loro basi imponibili dirette e ad aumentare/riscuotere gettito fiscale.

In relazione all'adozione del provvedimento in esame, non si ravvisano particolari svantaggi per i destinatari diretti e indiretti e/o specifici elementi di criticità, atteso che la facoltà di utilizzare le informazioni e i documenti raccolti a fini anti-riciclaggio rappresenta uno strumento ulteriore a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per contrastare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

La direttiva oggetto di attuazione non ha alcuna incidenza negativa sul funzionamento del sistema imprenditoriale del paese, atteso che non introduce oneri e/o gravami aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal recepimento della direttiva (UE) 2015/849. Per effetto di tale recepimento, le imprese risultano gravate dall'obbligo di rendere disponibili alle autorità e ai destinatari della normativa anti-riciclaggio le informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche, al fine di garantire la trasparenza della reale struttura di comando.

Si evidenzia, d'altra parte, che un regime di comunicazione obbligatoria di informazioni aiuterà a creare condizioni di parità per le imprese, poiché quelle più grandi hanno maggiore probabilità di utilizzare sistemi di pianificazione

fiscale aggressiva a fini di elusione fiscale in un contesto transfrontaliero, rispetto alle PMI.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;

L'adozione del provvedimento non comporta oneri informativi a carico di cittadini e imprese, , atteso che non introduce oneri e/o gravami aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal recepimento della direttiva (UE) 2015/849.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

La legislazione proposta è stata concepita nel modo più efficace possibile in termini di costo. Il quadro previsto utilizzerà infatti, previ i necessari adattamenti, uno strumento informatico per lo scambio di informazioni esistente, che era stato inizialmente concepito per consentire gli scambi sui ruling preventivi transfrontalieri (DAC 3).

L'attuazione del provvedimento, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non sussistono fattori che possano limitare in qualsivoglia modo la regolare applicazione dell'intervento regolatorio.

L'articolo 2, in particolare, prevede che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per cui le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

La modifica proposta non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento del mercato concorrenziale e sulla competitività imprenditoriale del paese.

Al contrario, l'attuazione della direttiva fornisce una risposta adeguata al problema della pianificazione fiscale aggressiva, e uno strumento funzionale a

conseguire l'obiettivo dei trattati di un migliore funzionamento concorrenziale del mercato, senza distorsioni.

Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Trattandosi di misure che riguardano la cooperazione amministrativa nel settore fiscale, i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono: il Dipartimento delle Finanze del MEF, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

Ferme le pubblicazioni di legge, l'intervento regolatorio verrà pubblicizzato sul sito ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione. Pertanto, il controllo ed il monitoraggio verranno effettuati con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, nelle forme già vigenti e senza ulteriori oneri.

In particolare, la legislazione proposta modifica la c.d. DAC1 – direttiva 2011/16/UE, attuata con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 - per disporre la comunicazione obbligatoria di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva e per estendere il campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali al fine di includere tali meccanismi.

La DAC1 finora non è stata oggetto di valutazione. La prima relazione in tal senso è prevista per il 1° gennaio 2018. In seguito, la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della DAC ogni cinque anni. A tale scopo gli Stati membri si sono impegnati a comunicare alla Commissione le informazioni necessarie per la valutazione dell'efficacia della cooperazione amministrativa, nonché dati statistici.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Il provvedimento non prevede misure specifiche per la revisione e l'adeguamento periodico degli effetti derivanti dall'attuazione della direttiva.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cadenza biennale, a cura del Dipartimento delle Finanze, sulla base dei dati forniti dai soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio verrà predisposta la prescritta V.I.R. nella quale sarà preso in esame lo stato della cooperazione.

Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo non prevede livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie che si recepiscono.

Non sono stati, infatti, introdotti requisiti, obblighi e oneri non necessari per l'attuazione della direttiva 2016/2258/UE, né procedure operative più complesse rispetto a quelle richieste per l'attuazione della medesima.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2016/2258/UE DEL CONSIGLIO DEL 6 DICEMBRE 2016 RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2011/16/UE DEL CONSIGLIO DEL 15 FEBBRAIO 2011 PER QUANTO RIGUARDA L'ACCESSO DA PARTE DELLE AUTORITÀ FISCALI ALLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017;

Vista la direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio;

Vista la direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

Vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, concernente l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (389);

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2015, n. 303;

Visto il decreto direttoriale del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2014, che designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2014, n. 128;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del.....;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo

Articolo 1
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, il secondo periodo è sostituito dal seguente: *"A tal fine utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e hanno accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, contenuti in apposita sezione del Registro delle imprese, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con le modalità di cui al comma 2, lettera d) e al comma 4, lettera c) del medesimo articolo. Si avvalgono, ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative concernenti le persone interessate dai controlli, dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."*
2. Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative di cui al comma 3, nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli uffici dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza è consentito l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, con le modalità di cui



all'articolo 19 del predetto decreto legislativo, e conservati ai sensi dell'articolo 31 con le modalità di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo.

3-ter. Nel caso in cui i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 3-bis siano nella disponibilità dei soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, diversi da quelli previsti dall'articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n.95, l'Agenzia delle entrate si avvale della Guardia di finanza; a tal fine l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza stipulano, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione, nonché dei livelli dei servizi."

"3-quater. L'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di cui al comma 3-bis è altresì consentito nello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, previste in attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95."

Articolo 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3

(Decorrenza)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di accesso alle informazioni formulate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

